

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA – NAPOLI**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**al ricorso nrg. 1485/2024 - sez. 4°**

Nell'interesse di **Bevino Claudia**, nata a Napoli (NA) il 3 settembre 1989, C.F. BVVCLD89P43F839A, residente in Pozzuoli (NA), alla via S. Gennaro Agnano n. 48 Pozzuoli (NA), rapp.ta e difesa giusta mandato su separato foglio, dall'avv. Ezio Maria Zuppari (c.f. ZPPZMR62T06F839N) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Giancarlo Addezio (c.f. DDZGCR68B04F839L) e presso i quali elett.te domicilia in Napoli al V.le Gramsci n. 16 presso lo Studio Legale Abbamonte e presso i seguenti indirizzi pec e fax:

pec: ***eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*** - fax **081/663383**

pec: ***giancarloaddezio@avvocatinapoli.legalmail.it*** - fax **081/663383**

**contro:** la Fondazione Teatro di San Carlo, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

**nonché nei confronti:** di Striano Grazia ed altri;

**nel giudizio per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

a) dell'elenco dei vincitori del concorso bandito dal Teatro di San Carlo per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti nel ruolo di Tersicoreo di fila con obbligo di solista con inquadramento nel livello VI dell'area artistica del CCNL vigente per il personale dipendente della Fondazione Lirico Sinfoniche;

b) dei verbali, dei provvedimenti e delle valutazioni effettuati dalla Commissione d'esame nominata in relazione alla procedura concorsuale di cui sub "a";

c) del punteggio pari a 17,275 attribuito alla ricorrente sig.na Claudia Bevino dalla Commissione d'esame nominate in relazione alla procedura concorsuale di cui sub "a";

d) della nota a firma del Soprintendente del Teatro di San Carlo di parziale rigetto espresso sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente a mezzo pec in data 16/02/2024 relativamente alla procedura selettiva pubblica di cui sub "a";

**nonché per la declaratoria:**

e) del diritto della ricorrente ad esercitare integralmente il diritto di accesso relativamente alla documentazione relativa alla procedura selettiva pubblica indicata sub "a", come richiesto nell'atto di accesso trasmesso a mezzo pec in data 16/02/2024 e nel presente ricorso;

**nonché per l'annullamento, con i presenti motivi aggiunti:**

f) dell'elenco dei vincitori del concorso bandito dal Teatro di San Carlo per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 posti nel ruolo di Tersicoreo di fila con obbligo di solista con inquadramento nel livello VI dell'area artistica del CCNL vigente per il personale dipendente della Fondazione Lirico Sinfoniche, segnatamente nella parte in cui distingue tra idonei e non idonei e colloca la ricorrente al 4° posto definendola "non idonea" con attribuzione di 17,275 punti;

**FATTO**

I fatti sono noti all'On. Collegio e sono quelli riferiti nel ricorso introduttivo del giudizio al quale integralmente ci si riporta.

A seguito dell'Ordinanza Collegiale n. 3341/24 l'Amministrazione resistente ha depositato la graduatoria redatta all'esito della procedura di reclutamento oggetto di gravame, mai pubblicata in precedenza, e dalla quale si è potuto appurare della distinzione tra idonei e non idonei, non prevista in alcun atto della procedura, men che mai dal Bando di concorso nel quale ci si riferisce esclusivamente ad una graduatoria di merito avente una validità di 12 mesi.

Pertanto, la graduatoria così come formulata si appalesa illegittima e gravemente lesiva per l'interesse della ricorrente e va, dunque, annullata in considerazione dei seguenti

## MOTIVI AGGIUNTI

### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'“*ONUS CLARE LOQUI*”.**

Come anticipato in narrativa l'atto regolante la procedura selettiva per cui è causa non prevedeva in alcun punto una soglia di sbarramento per stabilire l'idoneità o meno dei vari candidati rispetto alle prove da espletare, bensì disponeva esclusivamente l'approvazione, da parte della Commissione esaminatrice, di una graduatoria dei vincitori che l'Ente avrebbe dovuto successivamente pubblicare, al fine di conferirle la validità di 12 mesi per eventuali scorrimenti.

Né può ritenersi sufficiente in tal senso la formulazione dell'art. 9 del Bando nella parte in cui si riferisce ad una “*graduatoria finale di idoneità*”. Infatti, in disparte l'ambiguità e l'insufficiente chiarezza della locuzione, quel che maggiormente rileva è il fatto che, se questa fosse stata la reale intenzione dell'Amministrazione, oltre al dovere di esplicitarla in maniera chiara ed univoca, avrebbe dovuto comunque stabilire una soglia di sbarramento per individuare i concorrenti idonei, fissando un punteggio minimo al di sotto del quale i concorrenti sarebbero stati dichiarati non idonei. Tutto questo manca e non è certo possibile una integrazione postuma ovvero pretendere uno sforzo interpretativo che va molto al di là della buona fede, trattandosi, peraltro, di un'interpretazione in aperto contrasto delle legittime aspettative dei soggetti partecipanti.

Nel caso di specie, l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione ridonda ancor di più in considerazione della posizione in cui è stata collocata in graduatoria la sig.ra Bevivino che, in ragione della sua collocazione al 4° posto, non solo può legittimamente ambire a beneficiare dello scorrimento nel caso di decadenza di uno dei candidati dichiarati

vincitori, ma soprattutto ambisce allo scorrimento sul posto della concorrente 1° classificata sig.ra Striano, in considerazione di quanto si è dedotto nel 3° motivo del ricorso introduttivo del giudizio in merito alla sua intervenuta assunzione in servizio a tempo indeterminato.

Infatti, come dimostrano le sentenze che si depositano in atti, la sig.ra Striano, già all'atto della pubblicazione dell'esito delle prove era stata assunta dal Teatro di San Carlo con contratto a tempo indeterminato, a seguito di una precedente vicenda giudiziaria conclusasi con la stipula del contratto individuale di lavoro con la sig.ra Striano.

Sicché, in queste condizioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere allo scorrimento della graduatoria in relazione al posto resosi libero e, quindi, all'assunzione della ricorrente.

#### **ISTANZA EX ART. 46 CPA**

**Ai sensi dell'art. 46 del CPA, si chiede che l'Amministrazione resistente il deposito degli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro instaurato con la sig.na Grazia Striano.**

#### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese da attribuirsi agli avvocati antistatari.

Napoli, 17 giugno 2024

Avv. Ezio Maria Zuppari

Avv. Giancarlo Addezio

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 404/2024 del 30/7/2024 emesso dal Presidente della IV sezione del Tar Campania Napoli relativamente al ricorso n. 1485/2024